



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 29/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PLATANIA FERNANDO, Presidente

STAGNO MICHELE, Relatore

BUSATO ARIANNA, Giudice

in data 29/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 216/2023 depositato il 20/04/2023

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona

elettivamente domiciliato presso [dp.verona@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.verona@pce.agenziaentrate.it)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23029004654 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente:

Resistente:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente impugna l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe premettendo le seguenti considerazioni in fatto:

è una società proprietaria di un parco acquatico situato sulla riva destra del Lago di Garda, nel comune di Lazise (VR).

Fino alla fine del 2022, il capitale sociale della predetta società è appartenuto al Sig. , per la quota del 69,6%, e ai figli e , ciascuno per una quota pari al 15,2%.

In data 17 novembre 2022, il Sig. e, il Sig. , la Sig.ra e la Sig.ra (moglie del Sig. ) hanno stipulato, presso il notaio un c.d. "Patto di famiglia", di cui agli artt. 768- bis e seguenti c.c., con cui il Sig. ha trasferito al figlio la piena proprietà della propria partecipazione al capitale della predetta società.

Nello stesso atto, la Sig.ra , in quanto legittimaria, si è avvalsa del diritto alla liquidazione che le spettava in virtù della disciplina del Patto di famiglia, per un valore pari ad Euro 1.890.000,00 (importo che dovrà essere corrisposto dal Sig. in sette rate annuali).

La Sig.ra , invece, ha dichiarato di rinunciare al diritto alla liquidazione.

Sull'importo ricevuto a titolo di liquidazione, la Sig.ra ha assolto l'imposta di donazione, con l'aliquota prevista dall'art. 2, comma 49, lett. a), del D.L. 262/2006.

L'ammontare dell'imposta versata dalla Sig.ra è stata, quindi, di 35.600,00 Euro, pari al 4% della base imponibile di 890.000,00 Euro, costituita dal sopracitato valore di 1.890.000,00 Euro al netto della franchigia di 1.000.000,00 Euro.

In data 23 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate-DP di Verona, senza aver mai prima coinvolto il contribuente nel procedimento di rettifica, ha notificato al notaio , quale responsabile solidale dell'imposta e quindi coobbligato, assieme alla Sig.ra , per il pagamento dell'imposta sulle donazioni, l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, determinando in aumento l'imposta di donazione e liquidandola in 107.400,00 Euro, anziché in 35.600,00.

Secondo l'Ufficio, infatti, la liquidazione della quota di legittima che ha luogo nell'istituto del patto di famiglia non integrerebbe un rapporto tra disponente e legittimario non assegnatario, ma darebbe luogo ad un rapporto intercorrente tra legittimario assegnatario e legittimario non assegnatario. La liquidazione ricevuta dalla ricorrente costituirebbe, quindi, una donazione effettuata dal Sig. alla sorella, con la conseguenza che l'imposta di donazione applicabile sarebbe quella di cui all'art. 2, comma 49, lett. a-bis) del D.L. 262/2006, che prevede un'aliquota del 6% applicabile sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione eccedente i 100.000,00 Euro.

Parte ricorrente proponeva i seguenti motivi:

La liquidazione a favore della ricorrente non sarebbe soggetta all'imposta sulle donazioni e successioni.

In via subordinata il trasferimento sarebbe soggetto all'aliquota prevista dall'art. 2/49 lett a e non con quella

di cui alla lettera a bis.

L'atto sarebbe inoltre viziato per difetto di contraddittorio e motivazione.

Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato.

Premesso che l'atto è adeguatamente motivato, giova innanzitutto ricordare che in tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, effettuati al di fuori del c.d. patto di famiglia, purché i beneficiari siano discendenti del disponente, il trasferimento consenta loro di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società e tale situazione di controllo venga mantenuta per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6077 del 28/02/2023

Il patto di famiglia è, quindi, assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma a favore del legittimario non assegnatario.

Su queste basi la domanda principale avanzata da parte ricorrente non può essere accolta essendo dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

La domanda subordinata è, invece, fondata.

Ed infatti l'art. 768-quater stabilisce che gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie debbano liquidare gli altri partecipanti al contratto, ossia tutti i legittimari, ove questi non abbiano rinunciato in tutto o in parte, con il pagamento il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c.

Essenzialmente la liquidazione dell'assegnatario al legittimario è una condizione per l'esecuzione del trasferimento del disponente.

L'art. 768 quater c.c. garantisce infatti che il patto di famiglia non leda le quote di legittima.

Se così è, se ne deve dedurre che il trasferimento della ricchezza non sia dall'assegnatario al legittimario ma dal disponente al legittimario.

A riprova della correttezza di tale impostazione sta il fatto che al contratto devono partecipare tutti i legittimari secondo quanto previsto dall'art. 768 quater comma 1 c.c.

La liquidazione di imposta impugnata va quindi annullata dal momento che la ricorrente ha correttamente applicato l'aliquota e la franchigia previste dall'art. 2/49 lett a del DL262/06.

Quanto alle spese le stesse vanno compensate in considerazione della novità dell'istituto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente alla debenza dell'imposta di successioni e donazioni con applicazione dell'aliquota e della franchigia di cui all'art. 2/49 lett a) DI 262/06.

Spese compensate.